



# **COMUNE DI URBINO**

**Segreteria Generale**

## **REGOLAMENTO**

**PER IL TRASPORTO DI PERSONE**

**MEDIANTE IL SERVIZIO DI TAXI ED IL SERVIZIO**

**DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

**\* \* \***

**APPROVATO**

**con deliberazione del C.C. n. 35 del 20 Marzo 2002  
e modificato con deliberazione n. 32 del 26 Aprile 2005**

## INDICE

### **TITOLO I**

Art. 1 - Oggetto	Pag. 1
Art. 2 - Definizione del servizio	Pag. 1
Art. 3 - Disciplina del servizio	Pag. 1
Art. 4 - Commissione Consultiva Comunale	Pag. 2
Art. 5 - Modalità di funzionamento della Commissione Comunale	Pag. 3
Art. 6 - Modalità per lo svolgimento del servizio	Pag. 3
Art. 7 - Tipi di veicoli destinabili al servizio - determinazione del numero di Licenze e di Autorizzazioni rilasciabili	Pag. 4
Art. 8 - Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea	Pag. 5
Art. 9 - Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio	Pag. 6
Art.10 - Requisiti e condizioni necessari per l'Esercizio del Servizio	Pag. 6
Art.11 - Modalità per il rilascio delle Licenze e delle Autorizzazioni	Pag. 7

### **TITOLO II**

Art.12 - Contenuti del bando di concorso	Pag. 8
Art.13 - Commissione di Concorso per l'assegnazione delle Licenze e delle Autorizzazioni	Pag. 8
Art.14 - Attività della Commissione di Concorso	Pag. 8
Art.15 - Presentazione Domande per l'assegnazione delle Licenze e delle Autorizzazioni	Pag. 9
Art.16 - Materie d'esame nel caso di Concorso "per titoli ed esami"	Pag.10
Art.17 - Titoli di preferenza	Pag.11
Art.18 - Assegnazione e rilascio delle Licenze e delle Autorizzazioni	Pag.11
Art.19 - Inizio del servizio	Pag.11
Art.20 - Trasferimento delle Licenze e delle Autorizzazioni	Pag.12

### **TITOLO III**

Art.21 - Taxi di scorta	Pag.12
Art.22 - Comportamento del conducente in servizio	Pag.13
Art.23 - Interruzione del trasporto	Pag.14
Art.24 - Trasporto portatori di handicap	Pag.14
Art.25 - Idoneità dei mezzi	Pag.14
Art.26 - Trasporto bagagli ed animali	Pag.15
Art.27 - Turni ed orari del servizio Taxi	Pag.15

#### **TITOLO IV**

Art.28 - Tariffe Taxi	Pag.15
Art.29 - Tariffe Autonoleggio con Conducente	Pag.16

#### **TITOLO V**

Art.30 - Forza pubblica	Pag.17
Art.31 - Vigilanza	Pag.17
Art.32 - Diffida	Pag.17
Art.33 - Sospensione delle Licenze e delle Autorizzazioni	Pag.18
Art.34- Revoca delle Licenze e delle Autorizzazioni	Pag.18
Art.35 - Decadenza delle Licenze e delle Autorizzazioni	Pag.19
Art.36 - Sanzioni	Pag.19
Art.37 - Procedimento sanzionatorio	Pag.20
Art.38 - Irrogazione delle sanzioni	Pag.20
Art.39 - Responsabilità nell'esercizio del servizio	Pag.20
Art.40 - Stazionamento su aree pubbliche	Pag.20

#### **TITOLO VI**

Art.41 - Abrogazione norme precedenti	Pag.21
Art.42 - Entrata in vigore del Regolamento	Pag.21

## **TITOLO I**

### **ARTICOLO 1 - OGGETTO.**

Il presente **Regolamento**, unitamente alle disposizioni della Legge 15 Gennaio 1992 n.21 (in seguito denominata L.n.21/1992), della Legge Regionale 6 Aprile 1998 n.10 (in seguito denominata L.R. n.10/1998) come modificata dalla Legge Regionale 24 Dicembre 1998 n.45, e di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile, disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi non di linea, ed in particolare il servizio di **“Autonoleggio con conducente”** ed il **“Servizio di Taxi”** di cui alle Leggi suddette.

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione vigente nel Comune per la disciplina dei Servizi di cui trattasi, ed entra in vigore al momento della esecutività della delibera di approvazione.

### **ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.**

Il servizio di “Taxi”, il servizio di “Noleggio con conducente ed autovettura, motocarozzetta, natanti e veicoli a trazione animale di cui alla L.n.21/1992 (rispettivamente Art.2 ed Art.3) ed alla L.R. n.10/1998 come modificata dalla L.R.n.45/98, in seguito denominati “Servizio di Taxi” e “Servizio di N.C.C., provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone, con funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

I servizi si rivolgono all’utenza specifica che avanza presso il vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.

Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle pattuite originariamente.

I servizi si svolgono in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

### **ARTICOLO 3 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO.**

Le funzioni amministrative comunali in materia di servizio di Taxi e di servizio N.C.C. sono esercitate al fine di ottimizzare il livello di accessibilità nel territorio integrando le diverse tipologie di trasporto.

Oltre che dal presente Regolamento, dalla Legge n.21/1992 e dalla L.R. n.10/1998 come modificata dalla L.R.n.45/98, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono disciplinati dalle seguenti Norme:

- Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modificazione ed integrazioni ;
- DPR 16 Dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);
- D.M. 13 Dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- D.M. 15 Dicembre 1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a Taxi o ad Autonoleggio con Conducente;
- Articolo 8 della Legge 5 Febbraio 1992, n.104;
- D.M. 20 Aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione delle tariffe minima e massima per gli autoservizi pubblici non di linea;
- Ogni altra norma o disposizione generale o speciale vigente in materia, per quanto applicabile.

#### **ARTICOLO 4 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.**

Presso il Comune, ai sensi dell'Art.4, comma 4, della L. n. 21/1992 e dell'Art.8 della L.R.n.10/1998, come modificato dall'Articolo 31 della L.R.n.45/98, può essere istituita una Commissione Consultiva Comunale preposta ad operare in riferimento all'esercizio del servizio e per l'applicazione del presente Regolamento.

La Commissione Comunale, se istituita, è nominata dal Consiglio Comunale ed è formata da:

- Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente della Commissione;
- Un rappresentante designato dalle Organizzazioni sindacali, di concerto tra di loro, in rappresentanza degli utenti del servizio;
- Due esponenti designati dalle rappresentanze territoriali delle Associazioni e/o Federazioni nazionali di categoria più rappresentative del settore;
- Comandante della Polizia Municipale o altro rappresentante, appartenente al Corpo, delegato dal Comandante stesso, o Responsabile dell'area amministrativa.
- La Commissione, se istituita, potrà essere integrata anche, a scelta dell'Amministrazione Comunale, da due Consiglieri Comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

La Commissione Comunale è istituita con provvedimento del Sindaco.

Esplora le funzioni di Segretario della Commissione il responsabile dell'Ufficio Comunale che si occupa del settore di cui trattasi, o un dipendente comunale di adeguata qualifica appositamente delegato dal Sindaco in accordo con il responsabile stesso.

Nella seduta di insediamento la Commissione nomina, a maggioranza dei voti, un Vicepresidente.

La Commissione si esprime sempre a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta.

La Commissione Comunale di cui al presente Articolo 4 potrà essere sostituita da altra istituita in forma associata tra più Comuni, in osservanza del dettato del 3° comma dell'Articolo 8 della L.R. n.10/1998.

In tal caso al momento della istituzione verranno definite la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione.

#### **ARTICOLO 5 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE.**

La Commissione, ove istituita, svolge le funzioni di cui al 4° comma dell'Articolo 4 della L.n.21/1992 ed all'Articolo 8 della L.R. n.10/1998.

La Commissione, se istituita, si riunisce su convocazione del Presidente ogni volta che se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno una volta l'anno, ed obbligatoriamente entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione sottoscritta da almeno tre componenti della Commissione.

La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

I membri che risultino assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti.

Il Presidente fissa anche l'Ordine del giorno di ogni seduta.

La Commissione, ove istituita, decide a maggioranza con voto palese, a meno che almeno un terzo dei membri presenti non richieda la votazione segreta.

In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.

La Commissione, se istituita, dura in carica cinque anni (3° comma Articolo 8 della L.R. n.10/1998) a partire dalla data di esecutività della delibera di nomina.

I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento, per decadenza, dimissioni, iniziativa dell'Ente o dell'Associazione che li ha designati.

Per ogni riunione il Segretario della Commissione redige il verbale, su apposito registro, che sarà sottoscritto da tutti i membri presenti alla seduta.

## **ARTICOLO 6 - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.**

L'esercizio del servizio di Taxi o del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità rispettivamente della Licenza o dell'Autorizzazione di cui all'Articolo 8 della Legge n.21/1992.

La Licenza per il servizio di Taxi o l'Autorizzazione per il servizio di N.C.C. sono rilasciate a persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dagli Articoli 6 e 7 della Legge n.21/1992, dalla L.R. n.10/1998 e dall'Articolo 10 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'Art.7, comma 2, della L. n. 21/1992, è consentito conferire la Licenza o l'Autorizzazione agli organismi indicati nel 1° comma dell'Articolo 7 della Legge n.21/1992 e ritornarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Soltanto nel caso di recesso la Licenza o l'Autorizzazione non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso.

La Licenza e l'Autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.

Non è consentito ad un medesimo soggetto il cumulo di più Licenze per l'esercizio del servizio di Taxi, né il cumulo dell'Autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con la Licenza per il servizio di Taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto, di più Autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. (L. n.21/1992, Art.8, comma 2).

L'esercente ha l'obbligo di conservare a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la Licenza o l'Autorizzazione comunale, e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale.

Insieme all'**Autorizzazione per il servizio di N.C.C.** il competente Ufficio Comunale rilascia l'apposita targa ed il numero, di cui al 5° comma dell'Articolo 12 della Legge n.21/1992, recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'Autorizzazione d'esercizio risultante dal Registro cronologico comunale. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria e all'esterno di questa.

Lo stesso Ufficio comunale rilascia il contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Unitamente alla **Licenza per il servizio di Taxi** il competente Ufficio Comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'Art.12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "Servizio Pubblico" ed il numero d'ordine corrispondente al numero della Licenza d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo ed all'esterno di questa.

Le autovetture adibite al servizio di Taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "Taxi" (L. n. 21/1992, Art.12, comma 3).

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della Licenza o dell'Autorizzazione, o da un suo collaboratore anche familiare, o da un suo dipendente, purchè iscritti al ruolo di cui all'Articolo 6 della Legge n.21/1992 ed all'Articolo 3 della L.R. n.10/1998.

Nell'esercizio dell'attività debbono inoltre essere osservate le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

#### **ARTICOLO 7 - TIPI DI VEICOLI DESTINABILI AL SERVIZIO - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI LICENZE E DI AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI.**

Il numero di Licenze e di Autorizzazioni e la tipologia di veicoli destinabili al servizio di Taxi ed al servizio di N.C.C. sono stabiliti con il presente Regolamento, tenendo conto dei criteri dettati dall'Articolo 7 della L.R. n. 10/1998.

I **Tipi di Veicoli** destinabili al servizio di Taxi ed al servizio di N.C.C., anche in osservanza del dettato degli Articoli 85 ed 86 del D.L.vo n.285/1992, sono stabiliti come di seguito riportato:

**A** - Veicoli a motore di Categoria M1 (Art. 47, comma 2, lettera b, del D.L.vo n.285/1992) e/o Autovetture (Art. 54, comma 1 lettera a, del D.L.vo n.285/1992);

**B** - Autoveicoli per trasporto promiscuo (Art. 54, comma 1 lettera c, del D.L.vo n.285/1992);

**C** - Autoveicoli per trasporti specifici (Art. 54, comma 1 lettera f, del D.L.vo n.285/1992), attrezzati per il trasporto, esclusivo o meno, di persone con ridotta capacità motoria.

L'organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, espressa come **Numero di Licenze e di Autorizzazioni** rilasciabili nel Comune, viene fissato come riportato nei prospetti di seguito allegati:

**NUMERO DI LICENZE RILASCIABILI PER SERVIZIO DI TAXI**

N. DI LICENZE OTTIMALI	N. DI LICENZE ESISTENTI	N. DI LICENZE RILASCIABILI
Otto	Otto	Zero

**NUMERO DI AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI PER SERVIZIO N.C.C.**

N. DI AUTORIZZAZIONI OTTIMALI	N. DI AUTORIZZAZIONI ESISTENTI	N. DI AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI
Cinque	Due	Tre

Il numero di Licenze e di Autorizzazioni che potranno essere rilasciate risulta calcolato dalla differenza tra i rispettivi valori ottimali, fissati nei prospetti sopra allegati, ed i numeri di Licenze ed Autorizzazioni esistenti nel Comune per i rispettivi Servizi, come peraltro risultanti dagli appositi Registri cronologici Comunali.

I dati riportati, e quindi anche il numero di Licenze e di Autorizzazioni rilasciabili (**Contingente**), nei prospetti sopra allegati dovranno essere costantemente aggiornati dal competente Ufficio Comunale.

Le Licenze per il servizio di Taxi e le Autorizzazioni per il servizio di N.C.C. esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento rimangono valide e sono comprese nel numero di Licenze o Autorizzazioni esistenti di cui ai prospetti sopra allegati.

**ARTICOLO 8 - ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA.**

In particolari casi di necessità accertati dal Responsabile del Servizio, i veicoli immatricolati per il servizio di Taxi e per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa apposita autorizzazione comunale rilasciata ai titolari di Autorizzazione per il servizio di N.C.C.

Tale autorizzazione viene concessa in presenza di una regolare convenzione stipulata tra il concessionario della linea ed il titolare della Licenza di Taxi o dell'Autorizzazione di N.C.C.

Il rapporto convenzionale deve disciplinare anche, in particolare, le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto convenuti.

**ARTICOLO 9 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.**

Ai sensi dell'Articolo 13 - 3° comma - della Legge n.21/1992 il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali, quindi i titolari di Licenza di Taxi e Autorizzazione di



N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri della U.E., qualora, a condizioni di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

L'inizio del servizio, o il prelevamento dell'utente, per qualsiasi destinazione, possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) **Servizio di Taxi:** con partenza dai luoghi di stazionamento appositamente individuati dal Comune, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (aeroporti, porti, stazioni FS, ospedali);
- b) **Servizio di N.C.C.:** con partenza sia dalla sede del vettore che da un diverso luogo convenuto con l'utente.

La **prestazione del servizio Taxi** per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.

E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

La prenotazione del servizio di Taxi è di norma vietata, salvo i casi di cui al comma precedente.

La **prestazione del servizio di N.C.C.** non è obbligatoria (Legge n.21/1992, Articolo13, comma 3).

## **ARTICOLO 10 - REQUISITI E CONDIZIONI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.**

Possono essere titolari di Licenza per il servizio di Taxi o di Autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli Stati della Unione Europea, a condizione di reciprocità.

Sono **requisiti soggettivi necessari** per essere titolari di Licenza per il servizio di Taxi o di Autorizzazione, per il servizio di N.C.C., e quindi per partecipare al concorso:

**1** - Il possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri delle C.E. Ai sensi dell'Art.26 del D.Lgs. 25 Luglio 1998, n.286, e dell'Art.39 del DPR 31 Agosto 1999, n.349, sono soggetti idonei alla titolarità di Autorizzazione e/o Licenza anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;

**2** - Il godimento dei diritti civili e politici;

**3** - L'idoneità morale, consistente essenzialmente in:

**a** - Non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del c.p.;

**b** - Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 Dicembre 1956, n.1423, 31 Maggio 1965, n.575, 13 Settembre 1972, n.646, 12 Ottobre 1982, n.726, e successive integrazioni e modifiche;

c - Non essere incorso, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni;

d - Non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni, salvi i casi di intervenuta riabilitazione.

4 - Non essere affetti da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Sono **Condizioni necessarie per il rilascio** della Licenza per il servizio di Taxi o dell'Autorizzazione per il servizio di N.C.C.:

1 - L'iscrizione nel ruolo di cui all'Articolo 6 della Legge n.21/1992 ed all'Articolo 3 della L.R. n.10/1998 presso una sede provinciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nei casi in cui il richiedente abbia l'iscrizione nel ruolo fuori Provincia, o per cittadini stranieri, il richiedente medesimo dovrà provvedere agli adempimenti necessari per l'iscrizione nel ruolo della Camera di Commercio competente;

2 - Il possesso o comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo con cui si intende svolgere il servizio (Articolo 8 - 1° comma - della Legge n.21/1992);

3 - La disponibilità permanente nel territorio comunale di una rimessa presso la quale il mezzo con cui si intende svolgere il servizio sosta ed è a disposizione dell'utenza (Articolo 8 -3° comma - della Legge n.21/1992), per il rilascio di Autorizzazione per il servizio di N.C.C.

## **ARTICOLO 11 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.**

Le **Licenze** per l'esercizio del servizio di Taxi e le **Autorizzazioni** per l'esercizio del servizio di N.C.C. **sono rilasciate** dall'Amministrazione Comunale, **attraverso bando di concorso pubblico** (Legge n.21/1992 - Articolo 8, 1° comma) per titoli o per titoli ed esami, a scelta dell'Amministrazione Comunale stessa sentita la Commissione di cui all'Articolo 4, ove istituita, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti in una o più sezioni presso una sede provinciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Qualora siano disponibili una o più Licenze e/o Autorizzazioni, a seguito di rinuncia, decadenza, revoca, o aumento del contingente numerico di cui al precedente Articolo 7, la Giunta Comunale, sentita l'apposita Commissione di cui all'Articolo 4 del presente Regolamento, ove istituita, delibera apposito bando di concorso e relative forme di diffusione e pubblicità nell'ambito del territorio comunale. Il bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sono ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso dei **requisiti necessari** di cui al precedente Articolo 10.

I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola Licenza o, alternativamente, di una sola Autorizzazione.

L'Ufficio Comunale competente istituisce appositi Registri Cronologici delle Licenze e delle Autorizzazioni rilasciate, in cui registra le Licenze e le Autorizzazioni ed annota provvedimenti sanzionatori, variazioni, e quant'altro necessario od opportuno per avere costantemente aggiornato lo stato di fatto del settore nel Comune.

## **TITOLO II**

## **ARTICOLO 12 - CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO.**

Nel bando di concorso per l'assegnazione delle Licenze e delle Autorizzazioni devono essere esplicitati i seguenti elementi essenziali:

- a** - Numero e tipo di Licenze e/o di Autorizzazioni da rilasciare;
- b** - Eventuali caratteristiche funzionali degli autoveicoli per trasporti specifici di cui al precedente Articolo 7 - 2° comma lettera C -;
- c** - Elenco dei titoli oggetto di valutazione (quelli di cui al successivo Articolo 14 - 3° comma - ed eventualmente altri, fissati in accordo con la Commissione di cui all'Articolo 4 ove istituita) ed i criteri di preferenza di cui all'Articolo 17;
- d** - Requisiti necessari per partecipare al concorso, come definiti al precedente Articolo 10 del presente Regolamento;
- e** - Termine entro il quale deve essere presentata la domanda e modalità di presentazione;
- f** - Termine entro il quale deve essere convocata la Commissione di concorso per la valutazione delle domande presentate entro il termine di cui al precedente punto e.

Qualora sia stato scelto di bandire il concorso “**per titoli ed esami**” nel bando dovranno anche essere esplicitate le **materie d'esame**.

## **ARTICOLO 13 - COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.**

La Giunta Comunale nomina con apposito atto la **Commissione di concorso** per l'assegnazione delle Licenze di Taxi e delle Autorizzazioni di N.C.C.

La Commissione è composta da **tre membri** esperti del settore, fra i quali il Segretario Comunale, o il Dirigente del servizio interessato, che svolge le funzione di Presidente, ed opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti.

Le funzioni di Segretario della Commissione di concorso sono svolte da un dipendente comunale, con adeguata qualifica, designato dal Segretario Comunale o dal Dirigente del servizio interessato.

La Commissione di cui al presente Articolo è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui al punto **f** del precedente Articolo 12.

La Commissione di concorso, una volta nominata dalla Giunta Comunale, resta in carica fino alla scadenza del presente Regolamento, e comunque per non più di cinque anni a partire dalla esecutività dell'atto di nomina.

## **ARTICOLO 14 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.**

La Commissione di concorso, dopo aver valutato la regolarità delle domande pervenute, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi, da affiggere poi all'Albo pretorio e, qualora il concorso sia “per titoli ed esami”, nei locali in cui si svolgeranno gli esami stessi.

La data dell'esame, se previsto dal bando di concorso, deve essere comunicata agli interessati con lettera raccomandata A.R., da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione stessa.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi componenti a pena di nullità del concorso, i criteri di

valutazione dei titoli previsti ed indicati nel bando. Debbono comunque essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone, alla frequenza ed alla gravità di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato sia incorso, come comprovata dal certificato di iscrizione nel Casellario Giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura competente rispetto alla residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in nessun caso costituire titolo da valutare la residenza nel Comune che ha bandito il concorso o in altro del territorio nazionale.

Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti . Alle valutazioni dei titoli e, nel caso di concorso bandito "per titoli ed esami", alla visione dei compiti scritti d'esame, alle interrogazioni orali ed alle relative valutazioni, debbono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alla eventuale domanda presentata da uno o più candidati per l'accertamento della conoscenza di lingue straniere, nel caso di concorso "per titoli ed esami", la Giunta Comunale provvede, se necessario, ad integrare la Commissione di concorso con esperti delle lingue prescelte dai candidati. In questo caso varia, proporzionalmente all'inserimento di nuovi Commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove. La Commissione stessa definirà , alla presenza di tutti i suoi componenti, i nuovi adeguati criteri di valutazione.

#### **ARTICOLO 15 - PRESENTAZIONE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.**

Le domande per l'assegnazione delle Licenze di Taxi e delle Autorizzazioni per N.C.C. dovranno essere compilate su carta legale, indirizzate al Sindaco, e presentate all'Ufficio Protocollo del Comune. Nella domanda devono essere indicate le generalità del richiedente, luogo e data di nascita, codice e domicilio fiscale, cittadinanza, titolo di studio.

La domanda dovrà essere corredata dai sottoelencati documenti:

- a** - Certificato di iscrizione al ruolo conducenti;
- b** - Documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsti dall'Articolo 17 del presente Regolamento;
- c** - Certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di N.C.C.;
- d** - Dichiarazione relativa al tipo ed alle caratteristiche, compreso il numero di posti utili, del veicolo che il richiedente intende destinare al servizio.
- e** - Dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso dei **requisiti necessari** di cui al precedente Articolo 10 del presente Regolamento e di impegnarsi a conseguire, in caso di assegnazione della Licenza o dell'Autorizzazione, gli elementi definiti come **condizioni necessarie** per il rilascio allo stesso Articolo 10 del presente Regolamento.

La domanda dovrà essere presentata racchiusa in un plico sigillato ed anonimo, recante soltanto indicazioni relative al concorso cui si riferisce.

Non possono essere accolte domande se non a seguito della pubblicazione del bando di concorso.

Per il rilascio della Licenza o dell'Autorizzazione il richiedente dovrà produrre adeguata documentazione atta a certificare la idoneità professionale comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1 - Essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 2 - Essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 8 Agosto 1985, n.443, per le imprese che già esercitano l'attività;
- 3 - Essere proprietari o comunque avere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale il Comune rilascia la Licenza o l'Autorizzazione di esercizio del servizio;
- 4 - Avere la sede o, comunque, la disponibilità di rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione nel Comune nel caso di rilascio di Autorizzazione per il servizio di N.C.C.;
- 5 - Non aver trasferito una eventuale precedente Licenza o Autorizzazione da almeno cinque anni.

I requisiti e le condizioni per il rilascio della Licenza o dell'Autorizzazione debbono essere comprovati da adeguata certificazione rilasciata da Uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo ed in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di Autocertificazione o di Dichiarazione sostitutiva prevista dalla Legge 4 Gennaio 1968, n.15, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge n.21/1992, salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. I requisiti richiesti e la mancanza di impedimenti previsti debbono essere comprovati da documentazione valida a tutti gli effetti di Legge.

#### **ARTICOLO 16 - MATERIE D'ESAME NEL CASO DI CONCORSO "PER TITOLI ED ESAMI".**

Qualora il concorso sia stato bandito "per titoli ed esami" l'esame consisterà in una prova scritta su domande o quiz concernenti le seguenti materie:

- a - Regolamento comunale di esercizio;
- b - Elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune;
- c - Elementi di Diritto civile, commerciale, sociale e fiscale, relativi all'esercizio della professione.

Possono essere aggiunte facoltativamente, su richiesta ed a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue straniere ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tale scopo il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame le lingue per la conoscenza delle quali intende essere esaminato.

#### **ARTICOLO 17 - TITOLI DI PREFERENZA.**

Nella collocazione in graduatoria per il rilascio di **Licenze per il Servizio di Taxi** a parità di punteggio è preferito il candidato che ha esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della Licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei

mesi, e colui che è stato dipendente di un'impresa, per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo di sei mesi.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- a** - Essere associati in forma cooperativa, di Società o di Consorzio di imprese, purchè esercitanti;
- b** - La disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap.

Nella collocazione in graduatoria per il rilascio di **Autorizzazioni per il Servizio di N.C.C.** a parità di punteggio è preferito il candidato che ha esercitato il servizio di N.C.C. in qualità di sostituto alla guida del titolare della Autorizzazione per un periodo di tempo complessivo di almeno 6(sei) mesi, e colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere in possesso di altra licenza di N.C.C. dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese, purchè esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap.

## **ARTICOLO 18 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.**

Il Responsabile del servizio competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso, provvede al rilascio della Licenza o dell'Autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso ha validità di un anno.

I posti in organico che nel corso dell'anno dovessero rendersi vacanti dovranno essere coperti fino all'esaurimento della graduatoria medesima.

## **ARTICOLO 19 - INIZIO DEL SERVIZIO.**

Nel caso di assegnazione di Licenza o di Autorizzazione, o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dalla conclusione del trasferimento, o dall'accettazione dell'eredità.

Il suddetto termine di mesi quattro potrà essere prorogato, comunque per non più di altri quattro mesi, nel caso in cui l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per cause di forza maggiore, o comunque non imputabili alla sua volontà.

## **ARTICOLO 20 - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.**

La Licenza o l'Autorizzazione costituiscono parte integrante della dotazione di impianto d'azienda, ai sensi dell'Articolo 9 della L.R. n.10/1998, e sono trasferibili, su richiesta del titolare, a persona da lui designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'Articolo 6 della Legge n.21/1992 ed all'Articolo 3 della L.R. n.10/1998 ed in possesso dei requisiti prescritti.

Il trasferimento è consentito quando il titolare si trovi in una delle condizioni previste dall'Articolo 9 della Legge n.21/1992.

Il trasferimento dell'Autorizzazione deve essere comunicato al competente Ufficio comunale, che provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

In caso di morte del titolare la Licenza o l'Autorizzazione possono essere trasferite, ai sensi del 2° comma dell'Articolo 9 della Legge n.21/1992, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, se in possesso dei requisiti prescritti, o, entro il termine massimo di due anni e dietro Autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.

Qualora l'impresa, con il decesso del titolare, risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio per un periodo di due anni mediante sostituti iscritti nel ruolo. La stessa norma è applicabile in caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In nessun caso è ammessa la deroga al requisito dell'idoneità morale, come definita al precedente Articolo 10 - 1° comma, punto3 - del presente Regolamento.

Al titolare che abbia trasferito la Licenza o l'Autorizzazione non può esserne attribuita altra (Legge n.21/1992 - Articolo 9, 3°comma) per concorso pubblico, né può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

### **TITOLO III**

#### **ARTICOLO 21 - TAXI DI SCORTA ED AUTO SOSTITUTIVE.**

Nell'ambito dell'organizzazione del servizio di Taxi, il Comune potrà anche definire, con apposita pianta organica distinta, il numero delle licenze di Taxi in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di Taxi in fermo tecnico, e le condizioni per la loro assegnazione.

Il Comune stabilirà Norme, criteri e meccanismi di controllo circa il legittimo utilizzo dei veicoli adibiti a tale servizio "**TAXI DI SCORTA**".

Nei casi in cui si verifichino necessità di "**FERMO TECNICO**" di mezzi destinati al Servizio di Taxi o al S.N.C.C., il titolare della Licenza o Autorizzazione potrà richiedere al Responsabile del servizio l'uso di "**Auto sostitutiva**" per lo svolgimento dell'attività, limitatamente al periodo predeterminato di fermo tecnico, appositamente dichiarato nella richiesta medesima.

Il Responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'Articolo 4 del presente Regolamento, ove istituita, disporrà tramite la Commissione stessa o la Polizia Municipale, le necessarie verifiche, certificando l'idoneità dell'Auto sostitutiva ed autorizzandone al richiedente l'uso per lo svolgimento del servizio, limitatamente al periodo predeterminato di "Fermo tecnico", utilizzando l'Autorizzazione o la Licenza relative ai veicoli in riparazione.

## **ARTICOLO 22 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO.**

Nell'esercizio dell'attività il conducente ha l'**obbligo** di:

- a** - Prestare il servizio, aderendo, con autovettura libera, alla richiesta di trasporto di qualsiasi persona, nel limite del numero di posti indicato nella Carta di Circolazione del mezzo;
- b** - Aver cura della propria persona, comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità, e comunque tenere sempre un comportamento decoroso;
- c** - Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri, in caso di necessità, durante tutte le fasi e per tutta la durata del trasporto;
- d** - Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione il mezzo;
- e** - Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria al mezzo o di interruzione, per qualsiasi motivo non dipendente dalla sua volontà, del trasporto;
- f** - Consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g** - Avere cura di tutti gli aspetti necessari a garantire la qualità del servizio;
- h** - Tenere a bordo del mezzo tutti i documenti inerenti l'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla sicurezza stradale;
- i** - Conservare a bordo del mezzo copia del presente Regolamento comunale ed esibirlo a chiunque ne abbia interesse e ne faccia richiesta.

Nell'esercizio dell'attività è fatto **divieto** al conducente di:

- a** - Interrompere il servizio o la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta da parte dei trasportati o i casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo, o deviare di propria iniziativa dal percorso più breve per completare il trasporto;
- b** - Chiedere, a qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti, salvi i diritti verso persone che abbiano cagionato danni al veicolo;
- c** - Adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli e requisiti per l'esercizio dell'attività;
- d** - Esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dalla Amministrazione Comunale;
- e** - Portare animali propri a bordo;
- f** - Rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo di posti indicato nella Carta di Circolazione del mezzo;
- g** - Far salire sull'autoveicolo, anche durante eventuali soste intermedie, persone estranee a quelle per le quali sta svolgendo il servizio, senza preventivo accordo con chi ha richiesto il servizio;
- h** - Fumare, mangiare, fare schiamazzi, usare parole volgari o offensive, abusare dei mezzi di segnalazioni acustiche, ed in generale comportarsi in modo scorretto.

Restano a carico dei titolari della Licenza e/o dell'Autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, civile ed amministrativo a loro imputabili a norma di Legge.

## **ARTICOLO 23 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO.**



Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che il vettore abbia la possibilità di organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore sarà tenuto a pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### **ARTICOLO 24 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP.**

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare il servizio e tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa degli utenti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione di servizio di Taxi e di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalle norme di legge vigenti in materia,

I veicoli in servizio di Taxi e di N.C.C. appositamente attrezzati (Tipo C definito al precedente Articolo7) devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'Articolo 2 del DPR 27 Aprile 1978, n.384.

In ogni caso i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap (Legge n.21/1992 Articolo 14 - 1° comma).

In caso di richiesta, e successivo rilascio, di Licenza per servizio di Taxi o di Autorizzazione per servizio di N.C.C. con autoveicolo attrezzato per il trasporto, esclusivo o meno, di persone con ridotta capacità motoria, l'Amministrazione Comunale, sentita, ove istituita, la Commissione di cui al precedente Articolo 4 del presente Regolamento, può stabilire e concedere adeguati incentivi

#### **ARTICOLO 25 - IDONEITA' DEI MEZZI.**

Fatte salve le verifiche previste dalle norme vigenti di competenza della MCTC, il Responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'Articolo 4, ove istituita, dispone tramite la stessa Commissione o la Polizia Municipale, annualmente o in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità, adeguate verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio.

Qualora dalle apposite verifiche risulti che il mezzo non si trova nel dovuto stato di conservazione o decoro, il titolare della Licenza o dell'Autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente Ufficio Comunale, è tenuto a provvedere al ripristino delle condizioni idonee o alla sostituzione del mezzo. In caso di non ottemperanza il competente Organo comunale, sentita la Commissione di cui all'Articolo 4, ove istituita, e previa diffida al titolare, adotta il provvedimento di sospensione della Licenza o dell'Autorizzazione ai sensi dell'Articolo 33 del presente Regolamento.

In seguito alla verifica la Polizia Municipale certifica con apposito verbale l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni necessarie al suo ottenimento.

Durante il periodo di durata della Licenza o dell'Autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purchè in migliore stato d'uso, previa verifica da parte della Commissione di cui all'Articolo 4, ove istituita.

Nei casi di cui al comma precedente sulla Licenza o sull'Autorizzazione di esercizio, e sul Registro cronologico comunale, deve essere riportata apposita annotazione relativa alla sostituzione regolarmente avvenuta.

## **ARTICOLO 26 - TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI.**

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito dei passeggeri, alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

E' altresì obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

Il trasporto di altri animali è facoltativo.

## **ARTICOLO 27 - TURNI ED ORARI DEL SERVIZIO TAXI.**

I servizi di Taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti con Ordinanza del Responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'Art.4, ove istituita, ed i rappresentanti degli operatori del servizio di cui trattasi, per le diverse aree di stazionamento appositamente individuate, garantendo anche la continuità del servizio anche nei giorni festivi e, nei limiti concordati, in orari notturni.

Nell'Ordinanza potranno anche essere definite le eventuali sanzioni da applicarsi nei casi di inadempienza e/o inosservanza dei turni ed orari fissati.

## **TITOLO IV**

## **ARTICOLO 28 - TARIFFE TAXI.**

Il servizio di Taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassometro omologato sulla base delle tariffe fissate.

Le tariffe del servizio di Taxi sono fissate con apposito atto della Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'Art.4 del presente Regolamento, ove istituita, e/o su richiesta degli operatori del settore, sulla base delle eventuali disposizioni vigenti in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

Le tariffe saranno aggiornate annualmente in relazione alla variazione dell'indice ISTAT.

Le tariffe non sono comprensive di IVA e sono esenti (DPR 663/1972, Art.10, punto 14) per percorsi nel territorio del Comune o tra Comuni non distanti tra loro oltre 50 Km.

Le tariffe non comprendono costi accessori (pedaggi stradali o autostradali, tariffe di sosta ecc.) il cui pagamento è a carico del cliente trasportato.

Per Servizio effettuato nei giorni festivi, con manto nevoso o gelo, per servizio notturno (dalle ore 22 alle ore 06 del giorno successivo) potrà essere prevista una maggiorazione delle tariffe.

Per percorsi superiori a Km. 50 la tariffa sarà concordata di volta in volta con il cliente e dovrà essere compresa tra un minimo ed un massimo al Km. eventualmente prefissato dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli immatricolati per il servizio di Taxi, ai sensi dell'Articolo 8 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore.

## **ARTICOLO 29 - TARIFFE AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE.**

Le tariffe da applicare da parte dei titolari di Autorizzazione che svolgono servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione tra l'utente ed il vettore, entro i limiti massimi e minimi eventualmente fissati dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'Articolo 4 del presente Regolamento, ove istituita, e/o gli operatori del settore, in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti o ad altre norme o direttive in materia, per quanto applicabili.

Le tariffe saranno aggiornate annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT.

Le tariffe non sono comprensive di I.V.A. ed esente (Art.10, punto 14 - DPR 633/72) per percorsi effettuati nel territorio del Comune o tra Comuni non distanti tra loro oltre 50 Km.

Il pagamento di eventuali costi accessori (pedaggi stradali o autostradali, tariffe di sosta, ecc.) non è compreso nelle tariffe e sarà quindi un ulteriore onere a carico del cliente.

Per percorsi superiori a Km. 50 la tariffa sarà concordata di volta in volta con il cliente e dovrà essere compresa tra il minimo ed il massimo al Km. eventualmente fissato dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C., ai sensi dell'Articolo 8 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore.

## **TITOLO V**

### **ARTICOLO 30 - FORZA PUBBLICA.**

E' fatto obbligo a quanti esercitano il servizio di Taxi ed il servizio di N.C.C. di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento degli eventuali servizi in atto al momento della richiesta.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle Norme di Legge vigenti per quanto applicabili.

### **ARTICOLO 31 - VIGILANZA.**

Gli Uffici Comunali e, ove istituita, la Commissione Comunale di cui al precedente Articolo 4, nell'ambito delle specifiche competenze, vigilano sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea e possono promuovere inchieste, sia d'ufficio che in seguito a reclami pervenuti dagli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per eventuali provvedimenti ritenuti necessari e/o opportuni.

### **ARTICOLO 32 - DIFFIDA.**

Il Responsabile del Servizio diffida il titolare di Licenza o di Autorizzazione quando lo stesso o un suo regolare sostituto:

- a** - Non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b** - Non eserciti con regolarità il servizio;
- c** - Non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d** - Vari l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza darne la prescritta comunicazione al Sindaco;
- e** - Si procuri con continuità e stabilità il servizio nel territorio di altri Comuni;
- f** - Fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvi i casi di forza maggiore accertata o di eventuale pericolo;
- g** - Non rispetti gli **obblighi** ed i **divieti** previsti, nell'esercizio dell'attività, dal precedente Art.22 del presente Regolamento e/o da ogni norma vigente in materia, per quanto applicabile.

Al titolare che sia stato diffidato due volte e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dal successivo Articolo 33 e dalle norme vigenti, quando ricorrenti e per quanto applicabili.

### **ARTICOLO 33 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELLA AUTORIZZAZIONE.**

La Licenza o l'Autorizzazione d'esercizio può essere sospesa, dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'Articolo 4, ove istituita, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a** - Violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività, comprese quelle del Nuovo Codice delle Strada, tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- b** - Violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività;

- c - Violazione per la terza volta in un anno di norme per le quali sia già stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del successivo Articolo 36;
- d - Violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- e - Utilizzazione per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- f - Prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionante;
- g - Nuova violazione passibile di diffida nel caso in cui il titolare sia già stato oggetto di due precedenti provvedimenti di diffida ai sensi del precedente Articolo 32.

Il Responsabile del Servizio determina il periodo di sospensione, sentita la Commissione di cui all'Articolo 4, ove istituita, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

#### **ARTICOLO 34 - REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE.**

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'Articolo 4 del presente Regolamento, ove istituita, può revocare la licenza o l'Autorizzazione nei seguenti casi:

- a - Quando al titolare della Licenza o dell'Autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b - A seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente Articolo 33;
- c - Quando la Licenza o l'Autorizzazione siano state cedute in violazione delle norme di cui all'Articolo 20 del presente Regolamento;
- d - Quando sia intervenuta condanna del titolare, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale, per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e - Quando sia stata accertata negligenza abituale nello svolgimento del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f - Quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g - Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio,
- h - Per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

La Licenza o l'Autorizzazione sono altresì soggette a revoca allorché il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 10 del presente Regolamento.

In qualunque momento venga accertato il venir meno anche di uno soltanto dei requisiti di idoneità morale e professionale il Responsabile del Servizio provvede alla revoca della Licenza o dell'Autorizzazione, dandone comunicazione all'Ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme sulle Tariffe, può essere disposta la revoca della Licenza o dell'Autorizzazione.

#### **ARTICOLO 35 - DECADENZA DELLA LICENZA O DELLA AUTORIZZAZIONE.**

Il Responsabile del Servizio, sentita, ove istituita, la Commissione di cui all'Articolo 4 del presente Regolamento, può disporre la decadenza della Licenza o dell'Autorizzazione nei seguenti casi:

- a** - Per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'Articolo 19 del presente Regolamento;
- b** - Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'Autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c** - Per morte del titolare dell'Autorizzazione nel caso in cui gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui al precedente Articolo 19, o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'Articolo 20 del presente Regolamento;
- d** - Per alienazione del mezzo destinato al servizio senza sostituzione dello stesso entro il termine di quattro mesi;
- e** - Per mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **ARTICOLO 36 - SANZIONI.**

Ferme restando le disposizioni concernenti la Sospensione, la Revoca e la Decadenza della Licenza o dell'Autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni alle norme di Legge vigenti ed al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel dettato del Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o motivo di più grave sanzione, sono punite nei modi seguenti:

- a** - Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa, come dettato dalla L.R. n.10/1998 - Articolo 13, 1° comma -;
- b** - Con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la Sospensione o Revoca della Licenza o dell'Autorizzazione.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata anche nei casi in cui l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al comma successivo del presente Articolo.

Saranno aggiornati adeguatamente gli importi delle sanzioni in conformità con variazioni, modifiche ed aggiornamenti delle norme vigenti in materia per quanto applicabili.

### **ARTICOLO 37 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.**

L'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli addetti ai servizi di Polizia Municipale, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Gli accertamenti di fatti che prevedono la sospensione o la revoca della Licenza o dell'Autorizzazione debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha ricevuto la contestazione dei fatti medesimi.

Il Responsabile del Servizio del Comune nel cui territorio è stata commessa l'infrazione, visti i rapporti ricevuti sui fatti e le eventuali memorie difensive pervenutegli, sentita eventualmente la Commissione Consultiva Comunale, ove istituita, decide l'archiviazione degli atti o l'irrogazione delle sanzioni.

Dell'esito del provvedimento viene data tempestiva comunicazione scritta all'interessato e, qualora venga comminato un provvedimento di revoca o sospensione, viene comunicata la decisione anche al competente Ufficio della M.C.T.C.

### **ARTICOLO 38 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.**

Le sanzioni previste devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, in osservanza del dettato della Legge 24 Novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla Licenza o all'Autorizzazione.

### **ARTICOLO 39 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o a qualsiasi cosa, e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente dall'esercizio del servizio di Taxi o del servizio di N.C.C., fa carico al titolare della Licenza o dell'Autorizzazione, eventualmente in solido con il vettore se persona diversa, rimanendo sempre ed in ogni caso esclusa la responsabilità del Comune.

### **ARTICOLO 40 - STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE.**

Ai sensi dell'Articolo 11 - 5° comma - della Legge n.21/1992 nei casi in cui nel Comune non sia esercito il servizio di Taxi i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere autorizzati allo stazionamento su apposite aree pubbliche, anche se destinate al servizio di Taxi.

## **TITOLO VI**

### **ARTICOLO 41 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente emanate in materia dall'Amministrazione Comunale.

**ARTICOLO 42 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di Legge.